

La presente Mozione è stata respinta dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 30

Consiglieri votanti: 29

Favorevoli 8: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Campana, Cugusi, Fantoni, Querzè, Rabboni, Scardozzi

Contrari 21: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Galli, Lenzini, Liotti, Maletti, Montanini, Pacchioni, Pellacani, Poggi, Rocco, Santoro, Stella, Trande, Venturelli e il sindaco Muzzarelli

Astenuti 1: la consigliera Morini

Risultano assenti i consiglieri Arletti, Malferrari, Morandi.

MOZIONE

Oggetto: Trascrizione di matrimonio fra coppie dello stesso sesso contratto all'estero

Il Consiglio Comunale di Modena,

VISTI

- l'art. 18 del DPR 396/2000 che vietava la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero in quanto contrario all'ordine pubblico;
- la sentenza della Corte Costituzionale 138/2010 in cui si afferma che a *“l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, [...] spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”*;
- la sentenza Schalk e Kopf c. Austria (24 giugno 2010) con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto le relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione, e ha riconosciuto che il diritto di sposarsi non è necessariamente limitato a coppie di sesso diverso così come recita anche l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- l'ordinanza del febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale *“familiare”* ai fini del diritto al soggiorno in Italia;
- la sentenza del marzo 2012 con la quale la Corte di Cassazione (sent. 4184/2012) ha chiarito definitivamente che la differenza di sesso non è un connotato essenziale del matrimonio;

PREMESSO CHE

- il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3 aprile 2014 ha ordinato al Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, poiché non è contrario all'ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste, nelle norme di diritto internazionale privato né nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio;
- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto, ove dispone che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non viola l'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto l'atto trascritto non è contrario all'ordine pubblico;
- il Sindaco di Napoli ha emesso in data 23/06/2014 una direttiva che ordina all'Ufficiale

dello Stato Civile la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso qualora almeno uno dei due sposi sia cittadino italiano residente nel Comune;

- le trascrizioni nel registro dello stato civile dei matrimoni contratti all'estero tra persone omosessuali vengono ormai effettuate nei Comuni delle maggiori città italiane come Milano, Roma, Bologna e in numerosi Comuni eterogenei quanto a colore politico;

CONSIDERATO CHE

- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto apre scenari importanti e offre nuove opportunità fino ad ora impensabili a causa delle precedenti sentenze che avevano sempre rigettato istanze analoghe;
- nell'ordinanza del Giudice di Grosseto si cita la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che "non ritiene più che il diritto al matrimonio debba essere limitato in tutti i casi a persone di sesso opposto" sostenendo tra l'altro che il diritto al matrimonio "abbia acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio tra persone dello stesso sesso";
- il Sindaco di Grosseto si è adeguato all'ordinanza procedendo alla trascrizione dell'atto;
- il Sindaco di Napoli ha trascritto, in ottemperanza alla sopracitata direttiva, in data 14 luglio 2014, il primo matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso, segnando un solco sul piano giuridico-amministrativo nella controversia;
- non convince la circolare emanata dal Ministro dell'Interno che chiede ai prefetti di annullare le trascrizioni in quanto la dichiarazione sembra prettamente improntata a fini elettorali e strumentali;
- una grande quantità di Comuni ha istituito il Registro delle Unioni civili per il riconoscimento delle unioni di fatto tra cittadine e cittadini dello stesso sesso o di sesso diverso;
- il Registro delle unioni civili non esclude la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero nel Registro di stato civile, allargando, d'altro canto, il riconoscimento alle coppie –anche dello stesso sesso- che non hanno contratto matrimonio;

INVITA

- a) il Sindaco e la Giunta a istituire il Registro Comunale delle Unioni Civili in cui includere la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero e la registrazione delle unioni civili tra cittadine e cittadini modenesi dello stesso sesso e di sesso diverso; evitando che tutto ciò possa produrre, per le "famiglie anagrafiche modenesi", in un restringimento del diritto all'accesso universale con pari dignità, già in essere da molti anni, ai servizi erogati dal Comune di Modena;
- b) in ragione dei principi sanciti dalla decisione del Tribunale di Grosseto, il Sindaco, o un suo delegato, nella qualità di Ufficiale di Stato Civile, a trascrivere gli atti di matrimonio celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso residenti a Modena;
- c) il Parlamento a rispondere al più presto all'invito rivoltagli ormai 4 anni or sono dalla Corte Costituzionale approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale dell'individuo.